



Città dell'Olio



Comune di Barile

(Provincia di Potenza)

STATUTO

COMUNALE

Approvato con delibera commissariale n.9 del 22/04/2009

Abrogazione art.89 comma 4 con delibera di C.C. n.46 del 26/11/2009

Modifica art.26 comma 1 con delibera di C.C. n.47 del 26/11/2009

INDICE

ART. 1: <i>Comune di Barile</i>	4
ART. 2: <i>Gonfalone e stemma</i>	4
ART. 3: <i>Territorio</i>	4
ART. 4: <i>Finalità e compiti</i>	4
ART. 5: <i>Insedimenti urbani</i>	5
ART. 6: <i>Promozione dei beni culturali</i>	5
ART. 7: <i>Sviluppo agricolo</i>	6
ART. 8: <i>Lavoratori italiani all'estero e lavoratori dei paesi extracomunitari</i>	6
ART. 9: <i>Elezioni, composizione e durata</i>	6
ART. 10: <i>Diritti del consigliere comunale</i>	6
ART. 11: <i>Doveri del Consigliere Comunale</i>	7
ART. 12: <i>Dimissioni</i>	7
ART. 13: <i>Consigliere Anziano</i>	8
ART. 14: <i>Commissioni Consiliari</i>	8
ART. 15: <i>Commissioni speciali</i>	8
ART. 16: <i>Competenze e poteri del Consiglio Comunale</i>	8
ART. 17: <i>Seduta di insediamento</i>	9
ART. 18: <i>Presidenza del Consiglio comunale</i>	9
ART. 19: <i>Sedute del Consiglio</i>	10
ART. 20: <i>Convocazione dei consiglieri, ordine del giorno, consegne.</i>	10
ART. 21: <i>Interventi dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.</i>	11
ART. 22: <i>Divieti ed obblighi dei consiglieri</i>	11
ART. 23: <i>Pubblicità delle sedute.</i>	11
ART. 24: <i>Votazioni.</i>	12
ART. 25: <i>Rappresentanza della minoranza.</i>	12
ART. 26: <i>Composizione della Giunta</i>	12
ART. 27: <i>Mozione di sfiducia</i>	13
ART. 28: <i>Decadenza dalla carica di Assessore</i>	13
ART. 29: <i>Sostituzione Assessori</i>	13
ART. 30: <i>Attività della Giunta</i>	14
ART. 31: <i>Competenze della Giunta</i>	14
ART. 32: <i>Funzionamento della Giunta</i>	15
ART. 33: <i>Deliberazioni degli organi collegiali</i>	16
ART. 34: <i>Il Sindaco</i>	16
ART. 35: <i>Funzioni vicarie deleghe</i>	16
ART. 36: <i>Linee programmatiche di mandato</i>	17
ART. 37: <i>Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza sospensione o decesso del Sindaco</i>	17
ART. 38: <i>Funzioni</i>	17
ART. 39: <i>Atti del Sindaco</i>	19
ART. 40: <i>Surrogazione del Consiglio per le nomine</i>	19
ART. 41: <i>Avvio di procedimento amministrativo</i>	20
ART. 42: <i>Comunicazione</i>	20
ART. 43: <i>Diritto di intervento nel procedimento</i>	21
ART. 44: <i>Diritti degli interessati agli atti amministrativi</i>	21
ART. 45: <i>Organismi di Partecipazione</i>	21
ART. 46: <i>Libere forme associative</i>	21
ART. 47: <i>Albo delle forme associative</i>	22
ART. 48: <i>Diritto di informazione</i>	23
ART. 49: <i>Diritto di accesso agli atti e rilascio di copie</i>	23

ART. 50: <i>Azione popolare</i>	24
ART. 51: <i>Difensore civico</i>	24
ART. 52: <i>Referendum consultivo</i>	25
ART. 53: <i>Richiesta di referendum</i>	25
ART. 54: <i>Ammissibilità di referendum</i>	25
ART. 55: <i>Consultazione</i>	26
ART. 56: <i>Materia di consultazione</i>	27
ART. 57: <i>Modalità di svolgimento della consultazione</i>	27
ART. 58: <i>Petizione</i>	27
ART. 59: <i>Principi e criteri organizzativi</i>	28
ART. 60: <i>Organizzazione degli uffici</i>	28
ART. 61: <i>Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali</i>	29
ART. 62: <i>Diritti e doveri dei dipendenti</i>	29
ART. 63: <i>Regolamento degli uffici e dei servizi</i>	30
ART. 64: <i>Indirizzi organizzativi</i>	30
ART. 65: <i>Responsabili degli uffici e dei servizi</i>	31
ART. 66: <i>Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi</i>	31
ART. 67: <i>Direttore generale</i>	32
ART. 68: <i>Il Segretario Comunale</i>	32
ART. 69: <i>Funzione del segretario Comunale</i>	32
ART. 70: <i>Servizi pubblici comunali</i>	33
ART. 71: <i>Forme di gestione</i>	33
ART. 72: <i>Altre forme di gestione</i>	34
ART. 73: <i>Società, Aziende Speciali ed Istituzioni</i>	34
ART. 74: <i>Atti costitutivi</i>	35
ART. 75: <i>Organizzazione sovracomunale</i>	35
ART. 76: <i>Cooperazione</i>	35
ART. 77: <i>Convenzioni</i>	35
ART. 78: <i>Consorzio</i>	36
ART. 79: <i>Accordi di programma</i>	36
ART. 80: <i>Partecipazione alla programmazione</i>	37
ART. 81: <i>Pareri obbligatori</i>	37
ART. 82: <i>Ordinamento</i>	37
ART. 83: <i>Attività finanziaria del Comune</i>	38
ART. 84: <i>Contabilità comunale</i>	38
ART. 85: <i>Amministrazione di beni comunali</i>	38
ART. 86: <i>Attività contrattuale</i>	39
ART. 87: <i>Revisione economico-finanziaria-revisore dei conti</i>	39
ART. 88: <i>Tesoreria</i>	40
ART. 89: <i>Modificazioni ed abrogazione dello Statuto</i>	40
ART. 90: <i>Regolamenti</i>	40
ART. 91: <i>Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute.</i>	41
ART. 92: <i>Entrata in vigore</i>	41

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Comune di Barile.

- 1) Il Comune di Barile è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e delle norme del presente Statuto.
- 2) Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

ART. 2

Gonfalone e stemma.

- 1) Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.
- 2) Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

ART. 3

Territorio.

- 1) Il Comune di Barile comprende la parte del suolo nazionale deliberato con il vigente piano topografico.
- 2) Nel territorio di cui al comma precedente trovasi il capoluogo con la sede del Comune, dei suoi Organi e degli uffici.
- 3) Ogni modificazione alla circoscrizione territoriale è apportata con legge regionale, sentita la popolazione del Comune.
- 4) Tutto il territorio comunale è dichiarato denuclearizzato.

ART. 4

Finalità e compiti.

- 1) Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Il Comune è titolare di funzioni proprie;
 - a) Esercita, secondo le leggi statali e regionali, funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione;
 - b) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3) Obiettivi preminenti del Comune sono:
 - a) Lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico;

- b) L'affermazione dei valori umani;
- c) Il soddisfacimento dei bisogni collettivi;
- d) La partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative della comunità;
- e) L'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali;
- f) L'adozione di misure necessarie atte a conservare e difendere, anche attraverso piani, il suolo ed il sottosuolo; la sensibilità per ogni manifestazione tesa al miglioramento del livello di crescita della comunità cittadina e per la valorizzazione del patrimonio;
- g) La promozione di ogni forma di associazionismo locale portatore di interessi reali e diffusi;
- h) L'attuazione, il materiale impegno e la sensibilità amministrativa ai problemi giovanili, degli anziani e delle categorie svantaggiate compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, al fine di tutelare, in particolare, i diritti dei lavoratori, delle donne, dell'infanzia, degli anziani, dei malati ed assicurare a tutti i servizi sociali di sua competenza;
- i) Il finanziamento e la promozione di organizzazioni di volontariato per la realizzazione di servizi di utilità sociale;
- l) Difendere l'ambiente anche attraverso la valorizzazione e la tutela del patrimonio, storico, artistico e culturale.

ART. 5

Insedimenti urbani.

1) Il Comune favorisce un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, commerciali ed anche industriali, con l'esclusione di quelli insalubri.

ART. 6

Promozione dei beni culturali.

1) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità di origine albanese ed, in modo particolare, nella sua storia, nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2) Incoraggia il sorgere di associazioni, gruppi, club, organismi ed interviene, compatibilmente con le risorse economiche di bilancio, a sostegno di qualsiasi iniziativa finalizzata alla realizzazione degli scopi di cui al comma precedente.

3) Considera il complesso delle funzioni dello spettacolo e della cultura, nelle sue varie articolazioni, come pertinenti al settore organico dei servizi socio-culturali di sua attribuzione.

4) Riconosce la più ampia libertà di gestione di tali attività nel rispetto del pluralismo associativo; promuove e sostiene tali attività sia con finanziamenti, sia con servizi reali, nei limiti delle sue disponibilità finanziarie.

ART. 7

Sviluppo agricolo.

1) In relazione alla prevalente vocazione agricola del territorio, il Comune facilita, nell'ambito delle sue competenze, ogni utile iniziativa per il mantenimento ed incentivazione economica del settore, in modo particolare vino, olio e castagne.

ART. 8

Lavoratori italiani all'estero e lavoratori dei paesi extracomunitari.

1) Il Comune è sensibile ai problemi dei lavoratori emigrati all'estero, delle loro famiglie, degli orfani e delle vedove.

2) Un servizio amministrativo, di consulenza e coordinamento, potrà essere istituito per i lavoratori di paesi extracomunitari.

TITOLII

ORGANI DEL COMUNE: CONSIGLIO - GIUNTA - SINDACO

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9

Elezione, composizione e durata.

1) L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolate dalla legge.

2) Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione ed insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, tali ritenuti dallo stesso.

3) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4) Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

ART. 10

Diritti del consigliere comunale.

1) Nei limiti delle leggi, i Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2) I consiglieri, secondo le forme e le modalità stabilite dai regolamenti del Comune, hanno il diritto:

a) di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

b) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

c) di costituirsi in gruppi consiliari, con non meno di due consiglieri per gruppo. Singoli consiglieri possono costituirsi in gruppi misti sempre in ragione minimo di due consiglieri per gruppo. Nel caso che una lista concorrente alla elezione per il rinnovo del Consiglio abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo Consiliare. Il Regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative funzioni;

3) La costituzione dei gruppi e le successive variazioni, secondo quanto previsto al precedente comma 2, lett. c), devono essere oggetto di comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste concorrenti alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, individuati secondo l'ordine risultante dal verbale di proclamazione degli eletti;

ART. 11

Doveri del Consigliere Comunale.

1) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

2) I consiglieri comunali che non intervengono, senza alcun motivo, a tre sedute consecutive valide del Consiglio sono dichiarati decaduti.

3) In relazione al precedente comma 2, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 12

Dimissioni.

1) Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio mediante deposito presso la Segreteria Comunale sono assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2) Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, qualora i consiglieri dimissionari siano più d'uno, e seguendo l'ordine cronologico di protocollazione delle dimissioni.

3) Non si fa luogo alla surroga nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 13

Consigliere anziano.

1) E' consigliere anziano colui nella elezione, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, abbia riportato la maggior cifra individuale ed, a parità di voti, il più anziano di età.

ART. 14

Commissioni consiliari.

1) Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in esse, con diritto di voto, almeno un rappresentante per ogni gruppo e sempre che il gruppo sia formato secondo quanto previsto dal IV comma del precedente art. 10 del presente Statuto.

2) Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

3) Il regolamento determina il numero, i poteri, le funzioni, le materie, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

ART. 15

Commissioni speciali.

1) Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire Commissioni Speciali consultive, d'inchiesta, di studio ed altro.

2) Con la stessa deliberazione sono indicate le modalità di funzionamento e il termine per la conclusione dei lavori.

ART. 16

Competenza e poteri del Consiglio Comunale.

1) Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione; ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti di cui all'art. 42 del D.lgs 267/00 ed esercita le ulteriori attribuzioni ad esso riservate da altre disposizioni legislative statali, regionali, statutarie e regolamentari.

- 2) Il Consiglio assume inoltre ogni altro atto, parere e provvedimento ad esso attribuito da altre disposizioni legislative o che sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di sua competenza, ovvero che costituisca l'estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- 3) Il Consiglio può altresì adottare risoluzioni, mozioni, ordine del giorno per esprimere nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con gli atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
- 4) Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, società ed altri organismi da quest'ultimo dipendenti, e provvede alla nomina dei propri rappresentanti, la cui competenza sia ad esso espressamente riservata dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.
- 5) Gli indirizzi di cui al precedente comma 4 sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.

ART. 17

Seduta di insediamento.

- 1) La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di gg. 10 (dieci) dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
- 2) In caso di inosservanza dei termini di legge da parte del Sindaco neo eletto provvede alla convocazione del Consiglio, in via sostitutiva, il Prefetto.
- 3) Il regolamento disciplina le modalità procedurali per lo svolgimento degli argomenti, il cui esame normativamente deve avvenire in tale seduta, prevedendo altresì la trattazione di ulteriori proposte che eventualmente si intendano inserire nel relativo ordine del giorno.

Art. 18

Presidenza del Consiglio comunale.

- 1) Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi ne esercita le funzioni vicarie ai sensi del presente Statuto, purché il Vice Sindaco o l'Assessore, cui al momento compete la sostituzione, sia membro dell'organo consiliare, altrimenti la presidenza - così come nel caso di concomitante assenza od impedimento temporaneo dei componenti della giunta - è assunta dal "Consigliere anziano";
- 2) Al Consigliere anziano assente o impedito o che, per qualsiasi altro motivo, non presieda l'assemblea, subentra il Consigliere, che tra i presenti, occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità determinata in applicazione dei criteri di cui al precedente art 13.

ART. 19
Sedute del Consiglio.

- 1) Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti.
- 2) Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto e dei Consiglieri comunali, nei modi e termini previsti dalla legge.
- 3) Quando particolari motivi di ordine sociale e politico o rilevanti motivi di interesse per la comunità, lo facciano ritenere opportuno, può essere indetta l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi; il regolamento detterà norme per lo svolgimento di tali sedute.

ART. 20
Convocazione dei consiglieri, ordine del giorno, consegne.

- 1) Con riferimento all'art. 19, il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto unitamente all'ordine del giorno da consegnare a domicilio almeno 5 (cinque) giorni prima per le adunanze ordinarie e 3 (tre) giorni prima per quelle straordinarie, ovvero 24 ore prima, per i casi di urgenza e per quelli da trattarsi in aggiunta a quelli già notificati.
- 2) Per coloro i quali, al momento, si trovino fuori sede, la convocazione è fatta all'indirizzo presso il quale il consigliere ha eletto il proprio domicilio.
- 3) Nei casi di rinvio ad altra seduta l'avviso ai consiglieri non intervenuti deve essere spedito almeno 24 ore prima della seduta.
- 4) Ogni proposta da portare all'esame del Consiglio, corredata dei documenti necessari e dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs 267/2000, deve essere depositata in Segreteria, in modo che i consiglieri possano prenderne visione, almeno 48 ore prima, per le sedute ordinarie e straordinarie e 24 ore prima per le sedute urgenti e, comunque, durante il normale orario di ufficio. Per giorni utili s'intendono quelli decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica.
- 5) L'ordine del giorno deve essere adeguatamente pubblicizzato.
- 6) Si osservano, per le notificazioni, le disposizioni del codice di procedura civile.

ART. 21
Interventi dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

- 1) Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente - senza computare il Sindaco - ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, il presente Statuto o il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.

- 2) Quando la prima convocazione sia andata deserta per mancanza del numero dei presenti di cui al comma precedente, anche per la seconda convocazione, da tenersi in altro giorno e comunque non oltre 15 giorni, e si richiede l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri all'Ente.
- 3) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in quanto intervengono alle sedute e partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
- 4) Non si computano per determinare la maggioranza dei voti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.

ART. 22

Divieti ed obblighi dei consiglieri.

- 1) Ciascun componente del Consiglio, oltre a non incorrere nei divieti e ad assolvere agli obblighi previsti dalla legge, è altresì tenuto, anche se non residente, ad eleggere un domicilio all'interno del territorio comunale, per le sole esigenze di recapito delle comunicazioni e degli atti collegati alla carica; tale adempimento deve essere eseguito entro il termine e secondo le modalità fissate dal Regolamento.
- 2) Nei confronti dei Consiglieri inadempienti rispetto a quanto prescritto dal precedente comma 1, gli obblighi di consegna degli atti nonché il recapito di ogni altra informazione pertinente la carica rivestita – ivi compreso l'ordine del giorno relativo alle riunioni degli Organi collegiali di cui fanno parte – devono considerarsi regolarmente assolti, a tutti gli effetti, attraverso la sola comunicazione da far pervenire, senza particolari formalità, al domicilio anagrafico dell'interessato, dell'avvenuto deposito presso l'ufficio di segreteria della documentazione cui si fa riferimento.

ART. 23

Pubblicità delle sedute.

- 1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
- 2) Il Regolamento stabilisce, oltre alla forma di pubblicità, i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 24

Votazioni.

- 1) Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2) Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 25

Rappresentanza della minoranza.

1) Spetta ai gruppi di minoranza la scelta dei propri rappresentanti negli organi collegiali degli enti ed organismi dipendenti dal Comune o ad esso esterni, nonché in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, ove la Legge, lo statuto ed i regolamenti stabiliscano la designazione di una predeterminata rappresentanza di tale schieramento.

2) Per minoranza istituzionale deve intendersi quella risultata tale alle ultime elezioni amministrative.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 26

Composizione della Giunta.

1) *La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a tre, che possono anche non far parte del Consiglio Comunale purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. (SOSTITUITO)*

1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a sei, che possono anche non far parte del Consiglio Comunale purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

2) La Giunta è l'Organo di collaborazione del Sindaco, nella amministrazione del Comune ed opera attraverso atti collegiali.

3) I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, che designa tra di loro un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva alle elezioni;
Nella nomina dei componenti della Giunta dovrà tenersi conto, se ed in quanto attuabile, delle norme dettate in materia di pari opportunità.

4) Il Sindaco determina e, nel corso del mandato elettivo, può variare la composizione della Giunta nell'ambito del limite numerico di cui al precedente comma 1, sulla base di proprie valutazioni politico – amministrative.

ART. 27

Mozione di sfiducia.

1) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

- 2) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 3) La mozione approvata comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 28

Decadenza dalla carica di Assessore

- 1) I singoli Assessori decadono dalla carica a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale nei casi previsti dalla legge, nonché per il verificarsi di una delle cause di impedimento, di ineleggibilità o di incompatibilità contemplate dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dalla carica, previo esperimento della procedura delineata all'art. 11, comma 3, del presente statuto.
- 3) La decadenza è disposta e comunicata dal Sindaco nei confronti dell'Assessore interessato, sempreché la stessa derivi da causa di ineleggibilità o di incompatibilità specificamente previste per tale carica ovvero riguardi l'Assessore esterno, diversamente le relative decisioni competono all'organo consiliare.
- 4) Salvo quanto previsto al precedente comma 2, la decadenza degli Assessori dev'essere dichiarata, previa osservanza delle modalità di cui all'art. 69 della D. Lgs 267/2000.

ART. 29

Sostituzione Assessori

- 1) Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, dichiarati decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva alla emanazione del relativo provvedimento.
- 2) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco, nelle more dell'adozione del provvedimento di surroga, riassume le funzioni allo stesso assegnate o ne dispone la delega ad altro Assessore.

ART. 30

Attività della Giunta.

- 1) L'attività della Giunta è collegiale.
- 2) Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

- 3) Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
- 4) Le attribuzioni dei singoli assessorati sono stabilite dal Sindaco, con atto proprio.
- 5) Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con analogo atto sindacale.
- 6) Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni degli assessori e le successive modificazioni.

ART. 31

Competenze della Giunta.

- 1) La Giunta è l'organo esecutivo del Comune e compie tutti gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o agli altri organi gestionali.
- 2) Nell'esercizio delle sue funzioni la Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune attraverso decisioni collegiali nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- 3) La Giunta, oltre le competenze ad essa riservate dalla legge, esercita, tra le altre, le seguenti attribuzioni:
 - a) salve le competenze consiliari, approva gli studi e la progettazione di opere pubbliche, esclusa la fase esecutiva, e relative varianti, nei limiti delle attribuzioni gestionali dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - b) delibera in materia di dotazione organica e relative variazioni, nonché la programmazione del fabbisogno di personale
 - c) istituisce le posizioni organizzative;
 - d) autorizza la sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi ed approva altri accordi sindacali in materia di personale;
 - e) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso l'atto rientra nella competenza del Consiglio;
 - f) dispone l'erogazione di contributi e sovvenzioni, ove non siano stati prefissati criteri e parametri obiettivi per la concessione;
 - g) concede il patrocinio dell'amministrazione comunale a manifestazioni ed iniziative promosse da altri soggetti;
 - h) approva i programmi per manifestazioni culturali, ricreative, e sportive e fiere;
 - i) adotta i provvedimenti in materia di toponomastica;
 - j) la nomina delle commissioni, con esclusione di quelle di gara e di concorso la cui costituzione è riservata al Responsabile competente per materia, ed altri organismi collegiali, anche esterni, la cui competenza non sia attribuita all'organo consiliare, per espressa disposizione legislativa o statutaria;

- k) la formulazione di proposte circa la conferma o la variazione delle piante organiche delle farmacie.
- l) assume ogni altro provvedimento ad essa riservato in base a specifica norma statutaria o regolamentare.

4) La Giunta, qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti, può stabilire di affidare la responsabilità gestionale e dirigenziale di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L. ai propri componenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.lgs 267/2000;

ART. 32

Funzionamento della Giunta

- 1) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da colui che esercita le funzioni sostitutive; essa si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su semplice comunicazione del Sindaco o di chi ne fa le veci.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
- 3) Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 4) E' facoltà della Giunta far partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti in qualità di consulente.
- 5) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
- 6) Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della metà più uno dei partecipanti alla Giunta.
- 7) Ulteriori modalità di funzionamento della Giunta possono essere stabilite in modo informale dalla stessa.

ART. 33

Deliberazioni degli organi collegiali

- 1) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, eventualmente coadiuvato da un funzionario.
- 2) Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in situazioni di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del consiglio o della Giunta designato dal presidente, sempreché non sia possibile avvalersi dell'opera del Vicesegretario per qualsiasi motivo, anche legato al mancato conferimento dello specifico incarico.

3)I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario. Copia delle relative deliberazioni sono dichiarate conformi all'originale e pubblicate all'Albo pretorio a cura del Segretario comunale, il quale può delegare al personale in servizio la responsabilità di tali adempimenti.

Capo III

IL SINDACO

ART. 34

Il Sindaco

- 1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- 2) Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici.
- 3) Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 4) Nomina i componenti della Giunta secondo il disposto di cui al precedente art. 26;
- 5) Risponde del suo operato direttamente al Consiglio Comunale.

ART. 35

Funzioni vicarie e deleghe

- 1) Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco assente, temporaneamente impedito o sospeso dalla carica, nonché negli altri casi previsti dalla legge;
- 2) In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco, fatta salva la facoltà di attivare specifica delega, sono esercitate dagli Assessori secondo l'ordine di anzianità determinato dall'età;
- 3) Il Sindaco può assegnare ad ogni assessore, anche contestualmente al provvedimento di nomina, apposita delega di funzioni proprie secondo le modalità di cui al precedente art. 30;
- 4) Il Sindaco, ove particolari esigenze di coordinamento e funzionalità lo facciano ritenere opportuno, può altresì delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi;
- 5) La delega conferita, oltre ad essere suscettibile di modifiche, può essere revocata dal Sindaco

in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

ART. 36

Linee programmatiche di mandato

- 1) Entro centoventi giorni dal giuramento, il Sindaco, sentita la Giunta, propone al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2) Il Consiglio partecipa annualmente, anche attraverso le Commissioni consiliari, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica delle linee programmatiche in sede di approvazione del rendiconto.

ART. 37

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza sospensione o decesso del Sindaco .

- 1) Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
- 2) Il Consiglio e la Giunta Comunale, salva l'ipotesi di cui al successivo comma 3, restano in carica fino alla elezioni del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio; sino a tale data le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 3) Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili ed efficaci nel termine stabilito dalla legge.

ART. 38

Funzioni.

- 1) Il Sindaco è Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
- 2) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune; nelle cerimonie o negli altri casi previsti dalla legge, il sostituto o delegato dal sindaco userà tale distintivo.
- 3) Chi fa le veci del Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.
- 4) Il Sindaco, presta giuramento davanti al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione; dopo la proclamazione e nelle more del giuramento , il Sindaco neo eletto esercita anche le funzioni nella veste di Ufficiale di Governo ad esso attribuite dalla Legge. Nell'esercizio di tali funzioni, il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
- 5) Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti,

ed inoltre:

a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune,

interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale;

b) ha la rappresentanza generale del Comune e può stare in giudizio, come attore o convenuto, personalmente o a mezzo di suo delegato scelto tra i dipendenti in servizio presso l'Ente; in tale ambito dispone in materia di liti, sia attive che passive, di conciliazioni, di transazioni e di rinunce, fatta eccezione per la nomina del difensore la cui competenza è riservata all'organo gestionale individuato dal Regolamento;

c) sottoscrive, nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente, le convenzioni e gli atti di cui all'art. 42, comma 2^a, lett. c) del D.lgs 267/2000;

d) conferisce e revoca al Segretario Comunale, ove lo ritenga opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, società ed altri organismi dipendenti sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, garantendo ai gruppi di minoranza l'esercizio del diritto di scelta della propria rappresentanza, ove prescritta;

f) nomina e revoca i responsabili delle strutture organizzative ed attribuisce e definisce eventuali

incarichi dirigenziali; può attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi anche funzioni non comprese fra quelle della struttura organizzativa cui sono preposti;

g) indice i referendum comunali;

h) rilascia autorizzazioni e concessioni, quando non sia altrimenti prevista la competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;

i) ove non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni legislative, può delegare talune attribuzioni e la sottoscrizione di determinati atti al direttore generale, qualora nominato, al segretario e/o ad altro personale del Comune;

l) stipula i gemellaggi sulla base di apposite deliberazioni adottate dalla Giunta;

m) promuove il coordinamento dei diversi enti locali territoriali ed altri soggetti pubblici operanti anche a livello sovracomunale, sia nella forma di conferenze periodiche ovvero finalizzati alla realizzazione di specifici obiettivi di interesse comune;

n) conferisce la cittadinanza onoraria su conforme deliberazione consiliare;

o) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

6) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso gli enti, società ed altri organismi dipendenti dal Comune, tramite i rispettivi rappresentanti legali, informandone il Consiglio Comunale;

e) promuove altresì ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, enti, società ed altri organismi dipendenti dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 39
Atti del Sindaco

- 1) Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla Legge, assumono la denominazione di “decreti”;
- 2) I decreti sindacali, salvo diversa prescrizione, sono esecutivi dalla data della relativa adozione e sono pubblicati all’Albo pretorio 15 giorni consecutivi. Essi sono registrati, numerati cronologicamente e conservati presso l’Ufficio di segreteria.
- 3) Gli atti comportanti impegni di spesa sono controfirmati dal Responsabile dei servizi finanziari

ART. 40
Surrogazione del Consiglio per le nomine.

- 1) Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dalla Legge, o comunque, entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, da comunicarsi al Consiglio nella prima adunanza.

TITOLLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE.

Capo I

PARTECIPAZIONE

ART. 41
Avvio di procedimento amministrativo.

- 1) I procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni, ovvero di applicazione di sanzioni amministrative previste da leggi o da regolamenti comunali, devono essere comunicati agli stessi richiedenti.
- 2) Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente.
- 3) Sono esclusi dall'obbligo della preventiva comunicazione le ordinanze urgenti e contingibili di competenza sindacale, oltre gli atti preliminari dichiarati urgenti, ovvero immediatamente eseguibili, nonché atti di programma o di pianificazione generale, ovvero dagli stessi derivati, salvi i casi espressamente previsti dalla legge o dai Regolamenti.

ART. 42

Comunicazione.

- 1) La comunicazione di cui all'articolo precedente è inviata dal responsabile del procedimento, previo nulla osta del Segretario Comunale.
- 2) La comunicazione deve indicare:
 - l'oggetto del procedimento con richiamo al contenuto dell'atto finale;
 - l'ufficio ovvero il responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
 - l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti con l'indicazione del relativo orario di apertura al pubblico;
 - i termini entro i quali è consentito presentare documenti integrativi o memorie.
- 3) Allorquando la comunicazione a mezzo di messo comunale non è effettuabile per la non reperibilità dell'interessato, sia per ragioni di diversa residenza, sia per assenza fisica dal suo domicilio o dalla sua dimora abituale, la stessa si ritiene svolta a tutti gli effetti, con la mera pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, secondo le disposizioni del C.p.c.

ART. 43

Diritto di intervento nel procedimento.

- 1) I cittadini, le associazioni o i comitati, portatori di concreti interessi legittimi e che dimostrino, altresì, l'effettivo e materiale pregiudizio derivante da un atto, indipendentemente dalla preventiva comunicazione, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con memorie scritte.
- 2) Tutte le volte in cui un atto o un procedimento amministrativo sia destinato ad intaccare la sfera giuridica di un cittadino, è facoltà dell'Amministrazione comunale ascoltare, in via preventiva, il cittadino medesimo perchè questi, con proprie istanze, informazioni o chiarimenti, possa in concreto concorrere con l'Amministrazione stessa alla individuazione del migliore mezzo per raggiungere il bene collettivo.
- 3) L'intervento di cui al comma precedente non costituisce vincolo per l'Amministrazione che ha facoltà di decidere, con atto motivato e nella tutela di interessi generali e diffusi, in senso contrario e senza pregiudizio delle eventuali azioni a livello penale, civile ed amministrativo.

ART. 44

Diritti degli interessati agli atti amministrativi.

- 1) I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo precedente, hanno diritto di:
 - prendere visione degli atti del procedimento ed ottenerne copia previo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti;
 - presentare memorie scritte e documenti purché pertinenti al procedimento;

- richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento, ovvero dal Segretario Comunale, o dal Sindaco o Assessore delegato al ramo.

ART. 45

Organismi di Partecipazione

1) Nei procedimenti di formazione di atti amministrativi a carattere programmatico o di rilevanza generale per gli interessi dei cittadini, il Comune si avvale di forme partecipative e di consulte, tali individuate, secondo i criteri e le modalità di cui al presente Statuto ed al Regolamento comunale che ne disciplinerà il funzionamento ed i poteri.

ART. 46

Libere forme associative

1) Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative di volontariato e gli organismi operanti nel territorio, con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2) A tal fine il Comune:

- a) promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente;
- b) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
- c) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organi consultivi eventualmente costituiti;
- d) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative, sportive, culturali e, in generale, attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'ente;
- e) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione di iniziative sociali e culturali.
- f) garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo, e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelati sotto l'aspetto infortunistico;
- g) può altresì mettere a disposizione delle forme associative di cui al presente articolo, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

ART. 47

Albo delle forme associative.

1) Nell'ambito delle finalità istituzionali del Civico Ente viene istituito, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'albo delle forme associative.

2) Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono presentare un documento programmatico dal quale emergano i seguenti elementi essenziali:

- rappresentanza legale o, comunque, la titolarità nella responsabilità esterna dell'associazione o della forma associativa;
- la dimostrazione reale della compatibilità tra gli obiettivi dell'associazione o della forma associativa e quelli perseguiti dal Comune;
- il programma di azione sociale;
- la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali;
- la competenza di azione nell'ambito del territorio comunale.

3) Le associazioni e le libere forme associative iscritte all'Albo:

- saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
- potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
- potranno accedere alla struttura dei beni ed all'uso dei servizi comunali secondo le modalità fissate in apposito Regolamento.

4) Allo scopo di valorizzare le libere forme associative, gli organismi associativi operanti nel territorio comunale ed iscritti nell'apposito albo, possono essere ammessi a fruire di sostegni economici diretti ed indiretti e/o esercitare attività di collaborazione con il Comune, secondo le modalità ed i criteri contenuti in apposite norme regolamentari.

ART. 48

Diritto di informazione

1) Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti ed, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.

2) Il Comune, nell'ambito della propria sede, destina apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, denominato "Albo Pretorio" per la pubblicazione, mediante affissione, oltre che delle deliberazioni e dei provvedimenti per i quali è prescritto tale adempimento, di ogni altro atto e/o documento che deve essere portato a conoscenza del pubblico. La pubblicizzazione può essere inoltre effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici di comunicazione.

3) Il Segretario comunale ovvero il personale dallo stesso appositamente delegato è responsabile delle pubblicazioni all'albo pretorio.

4) Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

5) Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

ART. 49

Diritto di accesso agli atti e rilascio di copie.

- 1) Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto il diritto di accesso agli atti amministrativi.
- 2) Il diritto di consultazione viene esercitato nelle ore di ufficio, secondo i criteri e le modalità all'uopo fissati dal Regolamento.
- 3) La consultazione di atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.
- 4) Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare persone, gruppi o imprese.
- 5) La riservatezza degli atti è, altresì, individuata in relazione alle disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241 o in quanto prevista da specifiche disposizioni di leggi o Regolamenti.
- 6) Per il rilascio di copia degli atti, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il cittadino dovrà presentare apposita domanda e pagare i relativi diritti. La materia, comunque, sarà disciplinata da apposito Regolamento.

ART. 50

Azione popolare.

- 1) Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2) La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 51

Difensore civico.

- 1) E' facoltà del Consiglio Comunale prevedere l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, prevedendo e disciplinando le ulteriori e nuove funzioni. Il Consiglio Comunale dovrà attenersi ai seguenti criteri direttivi:
 - a) il Difensore Civico dovrà essere in possesso del diploma di laurea, preferibilmente in materie giuridiche ed economiche, e rivestire una professionalità adeguata;
 - b) è designato dal Consiglio Comunale, con una maggioranza pari ai 2/3 dei consiglieri in carica ed, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - c) la durata coincide con quella del Consiglio Comunale che lo ha scelto; può essere rieletto con la stessa procedura di cui sopra;

- d) la eventuale revoca da parte del Consiglio Comunale con le stesse maggioranze previste per la nomina, dovrà essere ampiamente motivata ed è ammesso il contraddittorio;
- e) è fatto obbligo al Difensore Civico di relazionare, ogni anno, al Consiglio Comunale in coincidenza dell'approvazione del Conto Consuntivo circa l'attività dal medesimo svolta;
- f) dovrà essere assicurato al Difensore Civico il potere d'informazione, senza che da parte di organi dell'amministrazione possano essere segreti;
- g) dovrà essere assicurato al predetto Difensore la possibilità di esperire rimedi giurisdizionali, con la limitazione che in caso di difesa di interessi legittimi, lo stesso potrà esperire azioni solo all'esito del procedimento giurisdizionale e sempre che residuino situazioni di sostanziali iniquità, potrà, invece, sempre agire, in caso si renda necessario difendere situazioni di interesse soggettivo prive di sufficiente protezione giurisdizionale. In caso di soccombenza, però, il cittadino, che dovesse aver stimolato l'azione, dovrà sopportarne i relativi costi;
- h) dovrà essere assicurato un luogo attrezzato per lo svolgimento dell'attività;
- i) in nessun caso potrà costituirsi con il Difensore Civico un rapporto di pubblico impiego, tra Difensore e Comune.

Capo II REFERENDUM

ART. 52 *Referendum consultivo.*

- 1) Il Comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il Referendum consultivo.
- 2) Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
- 3) Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza comunale e non può essere esercitato in funzione abrogativa.

ART. 53 *Richiesta di referendum.*

- 1) La richiesta di referendum può essere avanzata da un numero di cittadini, elettori nel Comune, non inferiore ad 1/4 dell'intero corpo elettorale al momento risultante ufficialmente iscritto nelle relative liste.

2) Il quesito che intende sottoporre a consultazione popolare deve essere esposto in termini chiari ed intelligibili, sottoscritto dai richiedenti con firme autenticate dal notaio o nelle forme di cui alla legge 4/2/1968, n. 15.

3) Non possono essere sottoposti a referendum le seguenti materie:

- a) bilanci;
- b) nomine, elezioni, designazioni, revoche, decadenze;
- c) personale;
- d) regolamenti interni di funzionamento del Consiglio e della Giunta;
- e) assunzioni di mutui, applicazione di tributi o tariffe;
- f) strumenti urbanistici;
- g) ogni atto dovuto dall'Amministrazione Comunale.

ART. 54

Ammissibilità di referendum.

1) Sulla base della richiesta avanzata, secondo le modalità di cui all'articolo precedente, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale nei successivi 30 giorni.

2) Il Consiglio Comunale, appositamente convocato dal Sindaco, dopo aver esaminato la proponibilità del referendum sulla base del numero legale dei richiedenti di cui al I comma dell'articolo precedente, ne stabilisce, con provvedimento motivato, la sostanziale ammissibilità in relazione alla rilevata compatibilità tra lo specifico quesito e la riconosciuta competenza del Comune e gli obiettivi di merito perseguiti dall'Ente.

3) Indipendentemente dalla natura della adunanza, il Consiglio Comunale decide per l'ammissibilità o per il rigetto del referendum, alla presenza di un numero di consiglieri non inferiori ai 2/3 ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in forma palese, tra i quali, peraltro, non vengono computate le preventive dichiarazioni di astensione.

4) Entro 30 giorni dalla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare il Sindaco, con proprio provvedimento, indice, 45 giorni prima, il referendum che sarà materialmente svolto in un solo giorno festivo.

5) La indizione del referendum viene comunicata mediante manifesto nel quale sono indicati:

- oggetto e giorno della consultazione;
- i luoghi di riunione per l'esercizio del diritto di voto;
- l'orario di apertura dei seggi elettorali;
- il sistema di espressione del voto.

6) In caso di simultaneità, sia di elezioni politiche, sia di elezioni amministrative generali o parziali, la data per lo svolgimento del referendum viene automaticamente posticipata alla prima domenica successiva.

7) Il referendum si intende espletato se vi abbia partecipato il 50% più una unità del corpo elettorale ed il parere s'intende acquisito se consegue il 60% dei voti validamente espressi.

8) Per tutti gli adempimenti connessi al referendum è costituito un ufficio speciale presieduto dal Sindaco o suo delegato e composto dai Capi-Gruppo Consiliari, dal Segretario Comunale e dal responsabile dell'Ufficio elettorale del Comune.

9) Il Sindaco, con manifesto, rende note le risultanze del referendum.

Capo III

CONSULTAZIONE

ART. 55

Consultazione.

1) Il Comune riconosce, come istituto di partecipazione, la consultazione dei cittadini.

2) La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini su indirizzi politico-amministrativi di carattere generale che non abbiano già formato oggetto di valutazione in sede di approvazione del documento programmatico finalizzato alla elezione del Sindaco e della Giunta.

ART. 56

Materie di consultazione.

1) Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica, decide sulla consultazione proposta dalla Giunta Municipale.

ART. 57

Modalità di svolgimento della consultazione.

1) La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate nel Regolamento relativo agli istituti di partecipazione.

2) Dovrà comunque essere assicurato che:

- la conoscenza dell'indizione della consultazione sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;
- i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;
- le risposte dei cittadini possano essere quantitativamente verificabili.

3) La consultazione avverrà nella forma della risposta sintetica al quesito che l'Amministrazione predisporrà su scheda scritta. La consultazione, proposta con modalità di cui agli articoli precedenti, viene ufficialmente ammessa con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta alla presenza di un numero di consiglieri non inferiore ai 2/3 di quelli in carica ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in forma palese, non computandosi tra questi ultimi le astensioni.

- 4) Non sono previsti "quorum" diversi laddove il Consiglio sia convocato in seconda adunanza sullo specifico argomento.
- 5) Entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione approvativa della consultazione, il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza mediante manifesto.
- 6) Nel manifesto sono indicati l'oggetto, il giorno della consultazione, i luoghi di riunione, le modalità di risposta al quesito posto dall'Amministrazione.
- 7) Possono partecipare alla consultazione i soli cittadini elettori residenti nel Comune.
- 8) L'esito della consultazione sarà oggetto di valutazione per l'Amministrazione se consegue il 60% dei consensi validamente espressi.

ART. 58

Petizioni.

- 1) Tutti i cittadini possono rivolgere in forma collettiva petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o per esporre comuni necessità.
- 2) Il Sindaco, previa istruttoria dell'organo competente, iscrive la petizione all'ordine del giorno del Consiglio non oltre il quarantacinquesimo giorno dal ricevimento della stessa.
- 3) Le modalità operative relative alle petizioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

TITOLIV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

ORGANIZZAZIONE

ART. 59

Principi e criteri organizzativi

- 1) L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - c) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2) Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi, , fatta salva la facoltà della Giunta di attribuire ai propri componenti le funzioni gestionali di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., secondo le modalità disciplinate dal Regolamento;

ART. 60

Organizzazione degli uffici

1) Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono, quali obiettivi, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

2) Nell'attuazione di tali criteri e principi i soggetti responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

3) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

4) L'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 61

Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali

- 1) L'organizzazione del lavoro e del personale comunale è impostata secondo le norme di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei responsabili delle strutture organizzative. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
- 2) L'Amministratore garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
- 3) Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 62

Diritti e doveri dei dipendenti

- 1) I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo il sistema di classificazione, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il segretario comunale, il direttore, se nominato, il responsabile della struttura organizzativa di appartenenza e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 3) La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni fatto compiuto quanto il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni superi tali limiti.

ART. 63

Regolamento degli uffici e dei servizi

- 1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinate in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e nel rispetto delle norme dei contratti di lavoro, nazionali ed integrativi, per il personale degli enti locali.
- 2) Il Comune attraverso i regolamenti di cui al precedente comma 1, stabilisce altresì le norme generali per il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
- 3) La struttura organizzativa del Comune è articolata secondo l'assetto definito dall'apposito regolamento.
- 4) L'articolazione della struttura, elemento di individuazione delle competenze a vari livelli e per funzioni omogenee, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione e cooperazione, nonché il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie ripartizioni di massima dimensione dell'Ente definite dal Regolamento, prevedendo l'eventuale aggregazione delle stesse in ambiti organizzativi più ampi, anche al fine di coordinare, a livello programmatico e progettuale, l'esercizio di attività tra loro omogenee.

ART. 64

Indirizzi organizzativi

1) L'Organo esecutivo , attraverso le norme regolamentari sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, osservando le specifiche disposizioni legislative e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, provvede, tra l'altro, a:

- a) fissare i limiti, i criteri e le modalità per l'assunzione, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato di personale dirigente o di alta specializzazione o funzionari direttivi, nonché prevedere l'eventuale istituzione in organico di posti di qualifica dirigenziale;
- b) stabilire le modalità di copertura delle posizioni apicali vacanti nell'ambito della dotazione organica mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs 267/2000;
- c) definire i criteri per garantire il coordinato svolgimento delle attività degli uffici posti alle dirette dipendenza del Sindaco, e/o degli assessori, eventualmente istituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo-controllo loro attribuito dalla legge e costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato;
- d) disciplinare le misure atte a conseguire l'efficacia dell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di inadempienza e/o di carenza imputabili ai responsabili degli uffici e servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
- e) delineare l'organizzazione e il funzionamento del sistema di controlli interni di cui all'art. 147 del D.lgs 267/2000, anche in deroga ai principi indicati dall'art. 1 del D.lgs 286/99; in tale contesto , le relative funzioni possono essere affidate, in tutto od in parte, anche ad un organo monocratico interno e/o ad un soggetto esterno all'Ente;

ART. 65

Responsabili degli uffici e dei servizi

1)La struttura organizzativa del Comune è individuata nel relativo regolamento. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2)Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, ovvero dal segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3)Il Sindaco definisce gli incarichi di direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le modalità disciplinate dal regolamento.

4)La titolarità degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita a soggetti assunti con contratti a tempo determinato ovvero a personale di altre pubbliche amministrazioni ente locale dotato di adeguata professionalità, autorizzato a prestare la propria attività lavorativa per il Comune, secondo le forme e le modalità disciplinate dalla vigente normativa, sia di tipo legale che contrattuale.

ART. 66

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1) Ai responsabili degli uffici e dei servizi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomo potere di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi di direzione politica.

2) Salve le competenze degli Organi di governo, ai Responsabili spetta, in particolare, limitatamente alle materie di competenza dell'ambito strutturale cui sono preposti e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, l'esercizio delle funzioni gestionali previste dall'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricomprese espressamente dalla legge, dallo Statuto e/o dai Regolamenti tra le specifiche competenze attribuite al direttore generale ed al Segretario. Esercitano altresì ogni altra funzione ad essi demandata dalle norme del presente regolamento nonché dallo Statuto e da altre disposizioni regolamentari o in base a queste, delegate dal Sindaco.

3) I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni, o parti di esse, al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

ART. 67

Direttore generale

1) Il Comune può convenzionarsi con altri Enti locali aventi una popolazione complessiva almeno pari a quella fissata dalla legge, al fine di avvalersi dell'opera di un direttore generale, per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate dalla specifica normativa e disciplinate dal regolamento; il relativo incarico è conferito a soggetto, in possesso di predeterminati requisiti, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato;

2) La convenzione di cui al precedente comma 1 disciplina le modalità di nomina del direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico, della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze ed i rapporti col Segretario Comunale;

3) Ove non risulti stipulata la convenzione per la gestione associata del servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, previa delibera della Giunta Comunale; il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i compiti del segretario allorchè sia investito dell'incarico di direttore generale.

ART. 68

Il Segretario Comunale.

1) Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2)Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

3)Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4)Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5)Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la figura del Vice Segretario che, oltre a svolgere compiti propri di istituto, dovrà coadiuvare e sostituire il Segretario nei casi di impedimento o assenza, ivi compresi i casi in cui l'Ufficio sia sprovvisto di titolare, stabilendo contestualmente i requisiti e le modalità per il conferimento di tale incarico.

ART. 69

Funzioni del segretario comunale

- 1) Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali .
- 2) Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
- 3) Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette ad eventuale controllo .
- 3) Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- 4) Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; infine esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento ovvero conferitagli dal Sindaco, ivi compresa la titolarità degli uffici e dei servizi, sempreché tali compiti siano compatibili con la funzione dallo stesso ricoperta.

TITOL O V

SERVIZI- FORME ASSOCIATIVE-CONSORZI

Capo I

ART. 70

Servizi pubblici comunali.

- 1) I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
- 2) Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino, ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie normativamente previste, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.

ART. 71

Forme di gestione.

- 1) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, ispirandosi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione.
- 2) Alle modalità di gestione dei servizi pubblici si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 3) Il Comune può, altresì, gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dall'Unione Europea.

ART. 72

Altre forme di gestione.

- 1) Al di là delle forme di gestione individuate dalla legge, il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai propri fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune ammessi dall'ordinamento giuridico, quali l'appalto, l'affidamento, il finanziamento, le convenzioni, le concessioni, la delegazione intersoggettiva, o altre forme societarie, oltre quelle per azioni comunque dotate di autonomia patrimoniale, rispettando il principio di legittimità e quello di funzionalità e così individuando attività, forme e modalità procedurali nonchè gli atti idonei a raggiungere, nel migliore dei modi, il risultato.
- 2) Il Comune può affidare in concessione la gestione dei servizi pubblici a domanda individuale alle libere forme associative di cui al precedente art. 45 ovvero ad associazioni di cittadini ed utenti dei medesimi, costituite nelle forme di legge.
- 3) Nell'ambito dei servizi di cui al precedente comma 2, il Comune può, in particolare, affidare direttamente la gestione degli impianti sportivi a società e/o organizzazioni locali operanti nello specifico settore, per lo svolgimento di manifestazioni di interesse diretto dei predetti soggetti

ART. 73

Società, Aziende Speciali ed Istituzioni

1) Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2) Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli; può, inoltre, costituire "istituzioni" che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

3) Il consiglio di amministrazione e il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati con atto del Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, che stabilisce altresì i criteri cui attenersi per attivare la revoca degli organi;

4) I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 74

Atti costitutivi

1) La costituzione e la partecipazione ad enti, società e ad altri soggetti di cui al precedente art. 73 è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica ed i relativi atti sono sottoscritti, in rappresentanza del Comune, dal Sindaco o suo delegato;

Capo II

FORME ASSOCIATIVE

ART. 75

Organizzazione sovracomunale.

1) Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali ed istituzionali, per l'organizzazione e lo svolgimento in forma associata di attività e servizi, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione dell'utenza; tale collaborazione è altresì aperta ad altri enti pubblici e soggetti privati, in grado di garantire l'apporto di mezzi e/o di specifiche professionalità.

2) L'ambito sovracomunale può essere variamente individuato, tenendo conto della ottimale definizione territoriale ed organizzazione in relazione ai vari servizi.

3) La Giunta Comunale, sulla base di indirizzi generali del Consiglio, può dare corso ad un periodo di sperimentazione a livello sovracomunale, per realizzare nuovi servizi o riorganizzare

i servizi in atto, affinché si possa valutare concretamente l'idoneità della soluzione organizzativa prescelta in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire; gli accordi che disciplinano la successiva convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 76 *Cooperazione.*

1) L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalle leggi attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 77 *Convenzioni.*

1) Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3) Spetta alla Giunta Comunale l'esecuzione del programma per quanto compete al Comune.

4) La Giunta riferisce, annualmente o a fine rapporto se il periodo della convenzione è inferiore all'anno, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

Capo III

CONSORZI

ART. 78 *Consorzio.*

1) Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente la gestione in proprio, l'istituzione di Azienda Speciale o il ricorso ad altre forme organizzative.

2) A questo fine il Consiglio Comunale approva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende Speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

- 3) La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
- 4) Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto del Consorzio.
- 5) Le forme organizzative del Consorzio dovranno essere comparate in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità che rendano conveniente il ricorso a tale istituto.
- 6) Il Regolamento disciplinerà l'attività amministrativa del Consorzio.

ART. 79

Accordi di programma.

- 1) Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conduce accordi di programma.
- 2) L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere in particolare:
 - a) tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuazione degli strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento;
 - c) la disciplina dei rapporti tra gli Enti coinvolti.
- 3) Il Sindaco stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

ART. 80

Partecipazione alla programmazione.

- 1) Il Comune partecipa nei modi consentiti alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, Provincia ed altri Enti comunitari.
- 2) Nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali dettati dalla legge regionale.

ART. 81

Pareri obbligatori.

- 1) Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma vigente avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
- 2) Decorso infruttuosamente il termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 82

Ordinamento.

- 1) L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
- 2) Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3) Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
- 4) Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellato.
- 5) Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
- 6) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 83

Attività finanziaria del Comune.

- 1) Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- 2) La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

ART. 84

Contabilità comunale.

- 1) Il bilancio e la contabilità del comune sono organizzati nel rispetto dei principi inderogabili di legge che disciplina l'ordinamento contabile del Comune

- 2) La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione da redigersi ed approvarsi secondo le disposizioni di legge con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica ed osservando i principi della universalità, specificità, integrità, pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
- 3) bilancio e gli allegati prescritti dalla legge debbono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, per servizi e interventi.
- 4) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
- 5) La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa contenente valutazioni sulla efficacia dell'azione condotta e sui risultati conseguiti, nonché la relazione del revisore.

ART. 85

Amministrazione di beni comunali.

- 1) Il Comune è tenuto alla cura dell'inventario dei beni comunali e patrimoniali dell'Ente. Esso viene rivisto, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento di contabilità;
- 2) I beni patrimoniali sono di regola dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

ART. 86

Attività contrattuale.

- 1) gli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune provvede con le procedure stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
- 2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito provvedimento adottato osservando le modalità e condizioni normativamente prescritte.

ART. 87

Revisione economico-finanziaria - revisore dei conti.

- 1) Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
- 2) Il revisore deve essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

- 3) Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 4) Il revisore è revocabile con delibera consiliare su motivata proposta della Giunta Comunale, per inadempienza o quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato; è, altresì, applicabile la decadenza, con le stesse precedenti modalità, allorquando perde il requisito della eleggibilità o, se pure diffidato, non abbia eliminato entro quindici giorni dalla notifica le cause della incompatibilità.
- 5) Il revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 6) Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 7) Nella relazione di cui al comma 5 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 8) Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.
- 9) Apposito regolamento disciplinerà i rapporti ed i modi di collaborazione tra revisore, organi elettivi ed apparato burocratico.
- 10) Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi secondo la disciplina recata dal regolamento.

ART. 88

Tesoreria.

- 1) Il Comune ha un Servizio di Tesoreria.
- 2) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di contabilità , nonché dalla convenzione di affidamento del Servizio.

TITOLVII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 89

Modificazioni ed abrogazione dello Statuto.

- 1) Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure previste dalla Legge;

2) La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3) L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4) Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
(ABROGATO)

5) Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

ART. 90

Regolamenti.

1) Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2) Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al 1° comma.

3) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili.

ART. 91

Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute.

1) Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel T.U.O.E.L, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2) Qualunque sia la maggioranza che li abbia deliberati e le modalità di pubblicazione, i regolamenti e le deliberazioni non possono modificare lo statuto né ad esso derogare. Le modificazioni statutarie non possono essere inserite all'interno di atti deliberativi di altra natura e devono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio come oggetto esplicitamente dichiarato.

ART. 92

Entrata in vigore.

1) Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive modifiche o integrazioni entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.

2) Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto vengono abrogate tutte le norme del vecchio Statuto e dei regolamenti comunali con esso incompatibili.